

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | TRIBUNALE DI MODENA | |
| | UNIONE COMUNI TERRE DI CASTELLI | |
| | COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE | |
| | COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA | |
| | COMUNE DI GUIGLIA | |
| | COMUNE DI MARANO SUL PANARO | |
| | COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO | |
| | COMUNE DI VIGNOLA | |
| | COMUNE DI ZOCCA | |
| | CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI | |
| | PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 | |
| | AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO | |
| | MINISTERIALE 26 MARZO 2001 | |
| | Premesso che | |
| | 1) a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall'art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché dell'art. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o se l'imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; | |
| | 2) l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce | |
| | | |

che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

3) il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;

Considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

Visto che

il Comune di Spilamberto, aderente all'Unione Terre di Castelli, ha già due convenzioni attive con il Tribunale di Modena, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d. l.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 2017 di durata triennale, non si ritiene di inserire l'Ente in codesta convenzione. Si valuta inserimento dopo la scadenza delle convenzioni in essere suddette;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Pasquale Liccardo, nato il OMISSIS a OMISSIS, Presidente del Tribunale ordinario di Modena (codice fiscale e partita

IVA 80013610367), con sede in Modena, Corso Canalgrande 77, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale");

l'UNIONE COMUNI TERRE DI CASTELLI (codice fiscale e partita IVA 02754930366), con sede in Vignola, Via Bellucci 1, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Emilia Muratori, nata il OMISSIS a OMISSIS, in qualità di Presidente (di seguito "l'Amministrazione"), giusta deliberazione della Giunta dell'Unione n. 94 del 23.08.2018;

il COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (codice fiscale e partita IVA 00292410362), con sede in Castelnuovo Rangone, Via Roma 1, nella persona del legale rappresentante Sig. Massimo Paradisi, nato OMISSIS a OMISSIS, in qualità di Sindaco (di seguito "l'Amministrazione"), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24.08.2018;

il COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (codice fiscale e partita IVA 00285350369), con sede in Castelvetro di Modena, Piazza Roma 5, nella persona del legale rappresentante Sig. Fabio Franceschini, nato il OMISSIS a OMISSIS, in qualità di Sindaco (di seguito "l'Amministrazione"), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 27.08.2018;

il COMUNE DI GUIGLIA (codice fiscale e partita IVA 00641440367), con sede in Guiglia, Piazza Gramsci 1, nella persona del legale rappresentante Sig. Iacopo Lagazzi, nato il OMISSIS a OMISSIS, in qualità di Sindaco (di seguito "l'Amministrazione"), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 20.08.2018;

il COMUNE DI MARANO SUL PANARO (codice fiscale e partita IVA

00675950364), con sede in Marano sul Panaro, Piazza Matteotti 17, nella persona del legale rappresentante Sig. Giovanni Galli, nato il OMISSIS a OMISSIS, in qualità di Vice-Sindaco (di seguito "l'Amministrazione"), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 29.08.2018;

il COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (codice fiscale e partita IVA 00242970366), con sede in Savignano sul Panaro, Via Doccia 64, nella persona del legale rappresentante Sig. Germano Caroli, nato il OMISSIS a OMISSIS, in qualità di Sindaco (di seguito "l'Amministrazione"), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 23.08.2018;

il COMUNE DI VIGNOLA (codice fiscale e partita IVA 00242970366), con sede in Vignola, Via Bellucci 1, nella persona del legale rappresentante Sig. Simone Pelloni, nato il OMISSIS a OMISSIS, in qualità di Sindaco (di seguito "l'Amministrazione"), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 27.08.2018;

il COMUNE DI ZOCCA (codice fiscale e partita IVA 00717780365), con sede in Zocca, Via Del Mercato 104, nella persona del legale rappresentante Sig. Federico Ropa, nato il OMISSIS a OMISSIS, in qualità di Vice-Sindaco (di seguito "l'Amministrazione"), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 21.08.2018.

Art. 1

Attività da svolgere

Si conviene che nr. 20 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa

prestino, contemporaneamente, la propria attività lavorativa, non retribuita in favore della collettività presso i servizi dei Comuni appartenenti all'Unione Comuni Terre di Castelli, nonché presso i servizi dell'Unione medesima e specificatamente potranno essere così accolti: Castelnuovo Rangone nr. 2, Castelvetro di Modena nr. 2, Guiglia nr. 1, Marano sul Panaro nr. 3, Savignano sul Panaro nr. 2, Vignola nr. 5, Zocca nr. 2 e Unione Terre di Castelli nr. 3.

Il referente amministrativo unico di tale convenzione è individuato nella dipendente del Servizio Sociale Territoriale Sig.ra Valentina Balzano tel. 059/777 705, e-mail: valentina.balzano@terredicastelli.mo.it.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, le Amministrazioni specificano che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:

- 1) Unione Terre di Castelli: presso le strutture dei Servizi trasferiti dai Comuni all'Unione Terre di Castelli a seconda delle competenze professionali delle persone inviate (Struttura Welfare Locale, Polizia Municipale, CED, Ufficio Personale, Servizi Finanziari, Servizio Patrimonio, ecc.);
- 2) Comune di Castelnuovo Rangone: presso l'Area Territorio – settori viabilità e verde pubblico a seconda delle competenze professionali delle persone inviate;
- 3) Comune di Castelvetro di Modena: presso l'area di gestione del territorio/ambiente per la cura del verde pubblico, delle recinzioni e dei parchi del fiume Guerro, dei rifiuti, ecc. a seconda delle

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | competenze professionali delle persone inviate; | |
| | 4) Comune di Guiglia: presso i servizi comunali di area tecnica, edilizia, tributi, cultura e ragioneria a seconda delle competenze professionali della persona inviata; | |
| | 5) Comune di Marano sul Panaro: presso i servizi comunali di area tecnica, cultura, segreteria in supporto alle varie prestazioni di lavoro di competenza di uno specifico servizio a seconda delle competenze professionali delle persone inviate; | |
| | 6) Comune di Savignano sul Panaro: | |
| | - presso l'Area Affari Generali per il supporto anche informatico all'attività della struttura che comprende anche i servizi di cultura, sport, associazionismo e biblioteca in supporto alle varie prestazioni di lavoro di competenza di uno specifico servizio da definirsi in base alle competenze del lavoratore; | |
| | - presso l'Area Lavori Pubblici per le attività di supporto, logistiche e operative per la messa in sicurezza e la manutenzione del patrimonio comunale e delle strade; | |
| | - presso l'Area Ambiente per le attività di supporto, logistiche e operative per spazzamento delle aree pubbliche (strade, parcheggi, ecc ecc...) a seconda delle competenze professionali delle persone inviate; | |
| | 7) Comune di Vignola: | |
| | - presso servizi Segreteria Generale, Affari Generali e Rapporti con il Cittadino, Gare e Contratti per supporto, anche informatico, all'ordinaria attività dell'area; | |
| | | |

- presso servizi Viabilità e Protezione Civile, Patrimonio e Progettazione, Gestione Verde Pubblico e Squadra Esterna per supporto operativo al personale comunale in attività di manutenzione del patrimonio (edifici, aree verdi, strade);

- presso servizi Edilizia Privata – SUAP – Interventi economici e Marketing territoriale, Urbanistica e Ambiente per supporto alle varie prestazioni di lavoro di competenza del servizio;

- presso Servizi Cultura, Biblioteca, Democratica e Partecipazione, Sport, Associazionismo e Gemellaggi per supporto all'ordinaria attività, anche di assistenza durante l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni;

- presso servizi Bilancio e Programmazione, Entrate per supporto alle varie prestazioni di lavoro di competenza del servizio a seconda delle competenze professionali delle persone inviate;

8) Comune di Zocca: presso tutte le aree di attività dell'Ente in supporto alle varie prestazioni di lavoro di competenza di uno specifico servizio a seconda delle competenze professionali delle persone inviate.

Le Amministrazioni si riservano la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l'organizzazione dei servizi dell'Ente.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai

condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all'art.1.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

1) per l'Unione Comuni Terre di Castelli: Segretario Generale dott.ssa Margherita Martini la quale potrà delegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1 punto 1;

2) per il Comune di Castelnuovo Rangone: Architetto Umberto Visone il quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 2;

3) per il Comune di Castelvetro di Modena: Ing. Giuseppina Mazzarella la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 3;

4) per il Comune di Guiglia: la Dott.ssa Margherita Martini la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 4);

5) per il Comune di Marano sul Panaro: la Dott.ssa Elisabetta Manzini la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 5;

6) per il Comune di Savignano sul Panaro: la Dott.ssa Elisabetta

Manzini la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 6;

7) per il Comune di Vignola: la Dott.ssa Marilena Venturi la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 8;

8) per il Comune di Zocca: Dott.ssa Ivonne Bertoni la quale potrà subdelegare i Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, punto 9;

I Responsabili dei Servizi/Aree indicati all'art. 1, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture hanno lo specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

L'inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell'interessato ai fini di una idonea collocazione all'interno della struttura.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità,

L'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

Il condannato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti fino al 31/12/2020.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

Art. 9

Trattamento dati personali

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

Modena, lì 06/09/2018

Per il **Tribunale di Modena**

